



**CAPITANERIA DI PORTO
VIAREGGIO**



Regione Toscana

**AUTORITÀ PORTUALE
REGIONALE**

“Regolamento per la disciplina dell'accosto delle unità ai lavori presso le banchine pubbliche del porto di Viareggio”

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- a) **“Banchine pubbliche ai lavori”**: sono quelle banchine comprese nell'ambito portuale di Viareggio il cui piazzale prospiciente lo specchio acqueo è appositamente ed **esclusivamente destinato**, secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore Portuale, all'effettuazione di **lavorazioni a bordo** delle unità alle quali è consentito l'accosto e lo stazionamento per tale **causa esclusiva**, secondo la disciplina che segue. Tali Banchine sono le seguenti:
- n° 2 **Tratti di m 25 ciascuno** della Banchina della **Darsena Lucca lato via Coppino**, fatto salvo quanto previsto, nelle more della piena attuazione del vigente Piano Regolatore Portuale e della relativa variante in corso di approvazione, dal successivo art. 2, comma 6;
 - la Banchina **Eugenio Biancalana** detto **“Il Bori”** della **Darsena Italia**, per l'intero tratto di metri 100;
 - la Banchina **“Valente Pasquinucci”** della **Darsena Italia**, fatto salvo l'ultimo tratto a levante, occupato dalla proiezione dello specchio acqueo in concessione a terzi sull'adiacente banchina “La Ceina”;
 - la **Testata** della Banchina **“Giovan Battista Codecasa** detto **Tistino”** in **Avamporto**, limitatamente al tratto più a ponente della lunghezza di circa 30 metri;
 - la Banchina **Lorenzo Benetti** detto **“Lenci”** in **Darsena Viareggio**, fatte salve le due porzioni di specchio acqueo e di banchina destinate alle operazioni di alaggio e varo, a confine rispettivamente con la Banchina “Pescatori”, da un lato, e la Banchina “Natino” dall'altro;
- b) **“Lavorazioni a bordo”** sono quelle attività di manutenzione, riparazione, trasformazione di unità navali in armamento o in disarmo, nonché le attività di allestimento di unità navali di nuova costruzione come definite alla successiva lett. d), alla cui esecuzione è finalizzato l'accosto dell'unità presso una banchina pubblica ai lavori e l'attribuzione alla stessa di un posto d'ormeggio per tale causa;
- c) **“Unità navale”** è qualsiasi costruzione galleggiante di lunghezza non inferiore a m 12 – ad eccezione di quanto previsto dal successivo art. 2, per la Darsena Lucca – a vela o a motore adibita ad uso diportistico, anche a fini commerciali, ovvero al traffico con destinazione trasporto di merci o passeggeri o qualsiasi altra finalità di natura commerciale, esclusa la pesca, avente le ulteriori caratteristiche di lunghezza di cui alla tabella annessa al successivo art. 2;
- d) **“nave/imbarcazione in allestimento”** sono le unità navali di nuova costruzione, oggetto di operazioni di montaggio di attrezzature e impianti da assemblare allo scafo per renderle atte alla loro funzionalità, a condizione che l'unità in allestimento



CAPITANERIA DI PORTO VIAREGGIO



Regione Toscana

AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE

possieda già caratteristiche di galleggiabilità certificate e sia iscritta nel Registro delle navi in costruzione tenuto dalla Capitaneria di Porto, anche se di lunghezza inferiore a m 24;

- e) “**Lunghezza (della nave)**”: s’intende la lunghezza tra le perpendicolari, così come definita dal “regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare” di cui al D.P.R. n. 435/91 all’art. 1 comma 1 numero 17);
 - f) “**Accosto**” è l’individuazione ai soli fini di sicurezza della navigazione e portuale, nell’ambito delle banchine e dei tratti di banchina di cui alla precedente lett. a), del tratto di banchina e del prospiciente specchio acqueo idonei all’esecuzione in sicurezza delle manovre evolutive e di ormeggio dell’unità navale che lo richiede per le finalità di cui al presente Regolamento;
 - g) “**Posto d’ormeggio ai lavori**” s’intende il tratto di banchina ed il prospiciente specchio acqueo presso il quale l’unità navale è autorizzata a stazionare per il periodo necessario all’esecuzione delle tipologie di lavorazioni precedentemente elencate e, comunque, per il periodo risultante dal provvedimento autorizzativo medesimo;
 - h) “**Servizio d’ormeggio**”, è il servizio tecnico-nautico prestato da apposito personale del gruppo ormeggiatori cui sarà affidato, in regime di monopolio esclusivo, tale servizio presso le banchine pubbliche ai lavori, consistente nell’assicurare l’unità alla banchina all’atto dell’accosto mediante opportune manovre e posizionamento di un adeguato numero di cavi d’ormeggio e nel liberarla da questi all’atto della partenza. Nelle more dell’istituzione nel porto di Viareggio di tale servizio, le relative operazioni continuano ad essere espletate dal personale di bordo dell’unità in accosto.
2. Per ciascuna delle predette banchine valgono le limitazioni di lunghezza e le modalità di accosto di cui alla tabella annessa all’art. 2 del presente Regolamento.

Articolo 2 – Campo di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina gli accosti delle imbarcazioni/navi alle banchine pubbliche del porto di Viareggio di cui alla lett. a) del precedente art. 1.
- 2. In presenza di comprovate e contingenti cause di forza maggiore e/o particolari esigenze è fatta salva la facoltà di consentire l’accosto e lo stazionamento di qualunque unità da diporto, traffico o da pesca presso le banchine di cui al precedente art. 1, anche in assenza della causa tipica di cui alla lettera b) del medesimo articolo (“Lavorazioni a bordo”), per il tempo strettamente necessario a superare le circostanze contingenti di cui trattasi, su disposizione della Capitaneria di Porto di Viareggio.
- 3. Nel porto di Viareggio, presso le banchine ai lavori denominate Eugenio Biancalana detto “Il Bori”, “Valente Pasquinucci” in darsena Italia e Lenci in darsena Viareggio, **due posti di ormeggio** su ciascuna banchina, sono riservati, in via prioritaria, **ai lavori di allestimento** su navi o imbarcazioni da diporto di nuova costruzione in fase di ultimazione, come definite al precedente art. 1 lett. d). L’ubicazione di tali posti d’ormeggio è quella indicata nella tabella annessa al comma 6 del presente articolo.
- 4. In mancanza di domande di stazionamento per lavori di allestimento, i relativi posti di ormeggio specifici di cui al comma 3) possono essere assegnati anche per unità ai



**CAPITANERIA DI PORTO
VIAREGGIO**



Regione Toscana

**AUTORITÀ PORTUALE
REGIONALE**

lavori generici, per un periodo di 60 giorni. L'eventuale richiesta di proroga di cui all'art. 7 secondo capoverso, verrà opportunamente valutata.

5. Fatta eccezione per i **due tratti di 25 metri** ciascuno della **banchina** lato **via Coppino** della **Darsena Lucca**, per i quali, nelle more della piena attuazione del vigente Piano Regolatore Portuale ed in assenza di rilascio di concessione demaniale, vale la **destinazione prioritaria** ad accosti per lavori a bordo di unità navali di lunghezza massima di **10 metri ormeggiate di punta** ovvero di n. 1 unità navale di lunghezza massima fino a **20 metri** con ormeggio **affiancato**, sulle banchine pubbliche ai lavori e all'interno degli antistanti specchi acquei portuali ove si applica il presente Regolamento, valgono le seguenti **destinazioni esclusive** e limitazioni di utilizzo:

Banchina - Tratto individuato	Destinazione esclusiva
Darsena Italia - Banchina Eugenio Biancalana detto "Il Bori" per l'intero tratto di 100 metri	Accosti per lavori su unità navali di lunghezza compresa tra 12 m e 40 m con ormeggio di punta , fatti salvi gli ultimi due posti d'ormeggio verso est, a confine con la banchina "La Ceina", riservati prioritariamente ad unità di lunghezza tra 12 m e 40 m "in allestimento" , con ormeggio di punta . È consentito l'accosto di unità di lunghezza inferiore a 12 m solo nel caso di imbarcazioni adibite a servizi portuali e/o assistenza;
Darsena Italia - Banchina "Valente Pasquinucci" tratto di 80 metri a partire dallo spigolo di Ponente fino al confine con l'area in concessione presso la banchina "La Ceina".	Per i primi 30 metri dallo spigolo di Ponente (a confine con la Banchina L. Rossi), accosti per lavori su unità navali di lunghezza compresa tra 12 m e 20 m con ormeggio di punta e sistemazione a scalare verso lo spigolo Sui restanti 50 metri , accosti per lavori su unità navali di lunghezza compresa tra 12 m e 40 m con ormeggio di punta , fatti salvi due posti d'ormeggio, riservati prioritariamente ad unità di lunghezza tra 12 m e 40 m "in allestimento" , con ormeggio di punta . È consentito l'accosto di unità di lunghezza inferiore a 12 m solo nel caso di imbarcazioni adibite a servizi portuali e/o assistenza.
Avamporto - Tratto di circa 30 metri a partire dallo spigolo di NW della Testata della banchina "Tistino"	Accosti per lavori su max n° 2 navi/imbarcazioni di lunghezza massima compresa tra 15 m e 70 m , con ormeggio di punta .



CAPITANERIA DI PORTO VIAREGGIO



Regione Toscana

AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE

<p>Darsena Viareggio - Banchina Lorenzo Benetti detto “Lenci” per il tratto di circa 80 metri ricompreso tra le due porzioni di specchio acqueo destinate alle operazioni di alaggio e varo, a confine rispettivamente con la Banchina Pescatori, da un lato, e la Banchina “Natino” dall’altro</p>	<p>Accosti per lavori su unità navali di lunghezza compresa tra 15 m e 70 m con ormeggio di punta, fatti salvi i posti d’ormeggio situati presso i due lati estremi di tale tratto ai lavori, sui quali il limite di lunghezza è di 30 metri.</p> <p>Nell’ambito degli ormeggi previsti, verranno riservati due posti per unità navale di lunghezza massima compresa tra i 15 m e 70 m per unità in allestimento con ormeggio di punta.</p>
--	---

6. È fatta salva la facoltà dell’Autorità Marittima di valutare l’eventuale **autorizzazione all’ormeggio per unità con dimensionamento** diverso, anche in ragione dei sistemi di ormeggio all’uopo predisposti.
7. Ad ultimazione del periodo di stazionamento dovrà essere presentata **dichiarazione attestante i lavori eseguiti**, ovvero, nel caso di unità in allestimento, l’atto di vendita all’acquirente dell’unità. In mancanza di atto di vendita, i lavori di allestimento si considereranno comunque conclusi all’atto del **collaudo finale** dell’unità e/o dell’esito positivo delle **ultime prove in mare** come richieste a questa Autorità marittima, ovvero all’atto del **rilascio del certificato di sicurezza**, od al **rilascio del certificato di registro** da parte delle Autorità dello Stato di iscrizione dell’unità navale.
8. Durante il periodo autorizzato **l’unità potrà essere soggetta a spostamenti** dal posto d’ormeggio con un preavviso minimo di 3 gg. per consentire lo svolgimento in sicurezza di manovre all’interno del porto quali, ad esempio, lavori urgenti alle banchine o di ripristino fondali, passaggio di unità attraverso le bocchette di comunicazione tra le darsene Europa/Italia e Italia/Toscana, manovre per l’entrata o l’uscita dai cantieri limitrofi con scalo sulle darsene Italia (banchine Bori e Pasquinucci) e Viareggio (banchine Lenci e Pescatori) oppure per cambi di posto d’ormeggio sulla stessa banchina che si rendessero necessari ai fini della sicurezza della navigazione. Altri spostamenti potranno essere disposti all’interno della stessa banchina per motivi di sicurezza della navigazione e ottimizzazione dei posti di ormeggio.
9. **Alle banchine della darsena Italia II Bori e Pasquinucci (lato ovest), può essere consentito l’accosto, previo corrispettivo dei diritti di istruttoria, alle unità navali adibite al servizio di pulizia degli specchi acquei, degli istituti professionali e tecnico-nautici che abbiano esigenze formative senza scopo di lucro e/o eventuali ulteriori mezzi stanziati censiti all’interno dei piani di emergenza locale (in funzione di una documentata prontezza operativa) .**

Articolo 3 – Modalità di presentazione della richiesta di stazionamento

1. **Le richieste di autorizzazione all’accosto/stazionamento** per i lavori presso le banchine indicate all’art. 2 punto 6, oggetto di disciplina del presente Regolamento, dovranno essere **presentate alla Capitaneria di Porto di Viareggio**, utilizzando la modulistica di cui in **allegato 1** e, **per conoscenza all’Autorità Portuale Regionale**.



CAPITANERIA DI PORTO VIAREGGIO



Regione Toscana

AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE

2. La domanda potrà essere presentata nelle modalità seguenti:
 - a) in forma cartacea presso l'Ufficio Nostromo sede Distaccata della Capitaneria di Porto di Viareggio, Piazza Palombari Artiglio 2 e all'Autorità Portuale Regionale con sede in Viareggio (LU) alla via Lungo Canale Est n. 11, per i profili di rispettiva competenza;
 - b) in forma digitale, mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo: cp-viareggio@pec.mit.gov.it ed autoritaportualeregionale@postacert.toscana.it.
3. La domanda inviata dovrà essere in bollo, con allegate (pena irricevibilità) sia la **marca da bollo da apporre sull'autorizzazione** sia la **ricevuta di pagamento di diritti d'istruttoria, dovuti all'Autorità Portuale Regionale** indipendentemente dal rilascio o rigetto del provvedimento richiesto, in osservanza alla delibera del Comitato Portuale n° 3 del 19 febbraio 2014, **sia la ricevuta di pagamento delle tariffe di ormeggio** di cui alle Delibere del Comitato Portuale n. 18 del 25/06/2019, n. 1 del 05/03/2021 e n. 14 del 23/07/2020 (il cui estratto è contenuto nell'allegato 3).
4. **Tale richiesta dovrà essere inviata anche all'Autorità Portuale Regionale** con sede in Viareggio (LU) alla via Lungo Canale Est n. 11, anche con modalità telematiche (pec: autoritaportualeregionale@postacert.toscana.it).
5. L'istanza specifica per richiedere il posto d'ormeggio, sia per "*lavori*" genericamente intesi che per "*lavori di allestimento*", può essere presentata fino a 90 giorni prima dell'inizio del periodo d'ormeggio; il provvedimento di autorizzazione nel caso di disponibilità di posto in banchina verrà rilasciato in tempo utile per la programmazione dei lavori e dell'accosto, mentre nel caso di mancanza di disponibilità di posti d'ormeggio la domanda verrà inserita in coda nel turno di accosto pubblicato nella bacheca della Capitaneria di Porto.
6. Lo stazionamento può essere autorizzato per un periodo minimo di giorni 15 e fino a un massimo di 60 giorni, con possibilità di proroga da presentarsi secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 7.
7. La mancanza di documentazione a corredo della domanda di accosto (lista lavori, marche da bollo, pagamento tariffe, etc) rappresenta una carenza che non consente di poter considerare l'istruttoria completa: per l'inserimento nel turno di accosto dunque sarà tenuta in considerazione la data di effettivo perfezionamento dell'istruttoria invece che quella di presentazione dell'istanza.
8. Il differimento del periodo di accosto potrà essere variato una sola volta e subordinatamente alla disponibilità di ormeggi, per periodi contenuti e comunque non superiori a 10 (dieci) giorni: per periodi superiori la domanda di accosto sarà inserita in coda rispetto a quelle già presentate.
9. Nel caso di istanze di accosto presentate nella stessa data verrà preso come riferimento l'orario di presentazione della domanda.
10. La richiesta di accosto, sia per "*lavori*" genericamente intesi che per "*lavori di allestimento*", dovrà essere presentata nelle seguenti modalità:
 - a) per le unità navali battenti **bandiera italiana e comunitaria**, dal **Comandante**, ovvero dall'**Armatore** o dall'**Agente Raccomandatario marittimo** (ex Legge 135/77), ovvero ancora dal **Cantiere**, che assume la funzione di **Capo Commessa** dei lavori da



CAPITANERIA DI PORTO VIAREGGIO



Regione Toscana

AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE

svolgere a bordo;

- b) per le unità navali battenti **bandiera extracomunitaria**, dall'**Agente Raccomandatario marittimo** (ex Legge 135/77), ovvero **dal Cantiere**, che assume la funzione di **Capo Commessa** dei lavori da svolgere a bordo.
11. Trattandosi di banchine pubbliche destinate ai lavori, **le richieste di autorizzazione dovranno obbligatoriamente contenere:**
- a) caratteristiche dimensionali complete dell'unità navale;
 - b) inizio e durata dei lavori da eseguire;
 - c) elenco dei lavori da eseguire;
 - d) nominativo e dati delle imprese incaricate dei lavori e recapiti dei relativi Responsabile;
 - e) nominativo e recapito (anche telefonico) del Comandante dell'unità;
 - f) cronoprogramma lavori;
 - g) eventuale dichiarazione di iscrizione dell'unità nel Registro delle Navi in Costruzione della Capitania di Porto di Viareggio, anche nel caso in cui si tratti di Imbarcazione da diporto;
 - h) ricevuta del versamento dei diritti d'istruttoria;
 - i) ricevuta dell'effettivo pagamento della tariffa d'ormeggio, nei modi e nei termini indicati nell'allegato 3;
 - j) cronoprogramma lavori (*);
 - k) dichiarazione di iscrizione dell'unità nel Registro delle Navi in Costruzione della Capitania di Porto, anche nel caso in cui si tratti di imbarcazione da diporto (*).

(*) *Documentazione aggiuntiva per le unità navali che presentano domanda di autorizzazione all'accosto e stazionamento per lavori di allestimento.*

12. Per lo stazionamento delle Unità presso la **banchina Lenci**, i **titolari del provvedimento autorizzativo all'ormeggio potranno richiedere all'Autorità Portuale Regionale i servizi accessori all'accosto** (acqua ed energia elettrica), **nei limiti dell'effettiva disponibilità**, che saranno attivati previa sottoscrizione di specifico contratto accessorio.
13. L'attivazione dei servizi accessori in caso di ormeggio in deroga (ai sensi del successivo articolo 4 comma 8) per 72 ore è subordinata all'effettiva disponibilità degli allacci in banchina e/o ai tempi tecnici di attivazione delle utenze, **sempre previa sottoscrizione di specifico contratto accessorio.**

Articolo 4 – Rilascio dell'autorizzazione ai fini dello stazionamento

1. Gli accosti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 62 del Codice della Navigazione, dal **Comandante del Porto** per il periodo richiesto e **secondo l'ordine di presentazione** dell'istanza, seguendo **cronologicamente** il protocollo di registrazione della Capitania di Porto di Viareggio. L'istanza sarà comunque valutata per una sua accettazione tenendo conto dei **diritti di proroga** di cui al successivo articolo 7.



CAPITANERIA DI PORTO VIAREGGIO



Regione Toscana

AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE

2. L'ormeggio dell'unità navale nel posto assegnato dovrà avvenire **entro 7 (sette) giorni dalla data di inizio del periodo autorizzato**. L'inosservanza dei suddetti termini comporta la decadenza dell'autorizzazione. In tal caso, sarà valorizzata l'eventuale richiesta di accosto cronologicamente successiva, risultante sempre dal protocollo attribuito dalla Capitaneria di Porto di Viareggio.
3. Non è ammessa la sostituzione dell'unità navale autorizzata con altra, anche se appartenente alla medesima società armatrice o cantiere committente dei lavori, ad eccezione dei **cantieri navali che richiedono l'ormeggio per "allestimento"**, i quali potranno usufruire della **sostituzione dell'unità navale** previa opportuna indicazione, al momento della richiesta, delle unità navali interessate, dei relativi Responsabili tecnici e dei periodi di stazionamento delle stesse. L'ormeggio della successiva unità dovrà avvenire comunque entro 7 (sette) giorni dalla data indicata nella richiesta e riportata nell'autorizzazione, pena la decadenza del provvedimento autorizzativo.
4. **Entro 5 (cinque) giorni dall'ormeggio** presso la banchina pubblica dovrà essere presentato agli enti preposti e alla Capitaneria di Porto, la **copia del piano di sicurezza** redatto ai sensi del D.Lgs. 272/99 da parte del Cantiere Capo Commessa.
5. Con **cadenza mensile**, il Comandante della nave o il Raccomandatario marittimo, per le unità navali battenti bandiera extracomunitaria, dovranno presentare alla Capitaneria di Porto la **nota riepilogativa dei lavori eseguiti** e quelli ancora da realizzare.
6. **In deroga ai termini** di presentazione delle richieste di accosto per lavori, di cui all'art. 3 comma 3, **l'Autorità Marittima ha facoltà** di valutare richieste d'accosto presentate fuori dei termini ivi previsti **solo in presenza di circostanze eccezionali**, quali ad esempio l'accosto richiesto per condizioni meteo avverse, ovvero per avarie in corso di navigazione e/o comprovate necessità dell'equipaggio. In tali casi, l'autorizzazione all'ormeggio sarà rilasciata dall'Autorità marittima per un massimo di **72 (settantadue) ore**, senza l'applicazione dei diritti d'istruttoria e delle tariffe di ormeggio. Trascorso tale periodo l'imbarcazione dovrà lasciare l'ormeggio assegnato. L'attivazione dei servizi accessori in caso di ormeggio in deroga è subordinata alla effettiva disponibilità delle utenze in banchina, previa sottoscrizione di apposito contratto accessorio.
7. Nei casi di cui al precedente comma 6, l'eventuale **ulteriore procrastino** dell'autorizzazione allo stazionamento **potrà essere valutato**, previa presentazione di formale istanza, al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a) lo stazionamento sia comunque motivato dall'**esecuzione di lavori**;
 - b) per il posto di ormeggio richiesto o occupato **non risultino giacenti ulteriori istanze** nel periodo richiesto;
 - c) sia stato effettuato il pagamento, in favore dell'Autorità Portuale Regionale, per le **spese d'istruttoria e delle tariffe di ormeggio**.
8. **Le uscite dell'unità navale dal porto per prove in mare o altri motivi per un periodo superiore a 5 (cinque giorni)** comportano la decadenza dell'autorizzazione.
9. Le richieste di **proroga** dovranno essere presentate con le modalità di cui al successivo articolo 7 del presente regolamento.



**CAPITANERIA DI PORTO
VIAREGGIO**



Regione Toscana

**AUTORITÀ PORTUALE
REGIONALE**

10. Allo **scadere** dell'autorizzazione l'unità **deve lasciare libero il posto d'ormeggio**.
11. Eventuali permanenze ingiustificate all'ormeggio comportano l'applicazione delle sanzioni di legge contenute nel codice della navigazione e nel codice della nautica da diporto.

Articolo 5 – Comunicazione di avvenuto accosto

1. L'ottenimento dell'autorizzazione ai lavori ai fini dello stazionamento, non esime il Comandante dell'unità (direttamente o tramite l'agenzia raccomandataria), al momento dell'arrivo nelle acque portuali, dall'espletare le **ulteriori formalità di rito previste dalle vigenti Ordinanze della Capitaneria di porto di Viareggio**, in premessa citate.
2. In particolare, al momento dell'ingresso/uscita/movimentazione in porto, il Comandante dell'unità dovrà **contattare la Sala Operativa** della Capitaneria di porto di Viareggio secondo quanto previsto dall'art.1 dell'Ordinanza n. 98/2010 citata in premessa.
3. Una volta ormeggiata in sicurezza l'unità navale presso la banchina ai lavori designata, **entro 12 h dall'accosto** il Comandante/l'armatore (o suo delegato) dell'unità e/o l'agente raccomandatario (o il personale del Cantiere/ditta che segue i lavori) dovranno presentare presso l'Ufficio Nostromo della Sede distaccata della Capitaneria di Porto di Viareggio apposita **comunicazione** in carta semplice **di avvenuto accosto** (fac-simile reperibile sul sito internet all'indirizzo <http://www.guardiacostiera.gov.it/viareggio/Pages/Modulistica>), debitamente sottoscritta sia dal **richiedente l'accosto** di cui al precedente articolo 3, che dal Comandante o dal responsabile dell'unità laddove diverso dal richiedente, e **corredata**, laddove necessario, **dalla seguente documentazione**:
 - a) fotocopia dei documenti di navigazione dell'unità;
 - b) fotocopia del certificato assicurativo in corso di validità;
 - c) fotocopia di un documento di identità del richiedente e del Comandante/responsabile di cui al successivo articolo 6 (deve essere indicato il nominativo di persona abilitata al comando/condotta di unità da diporto per le manovre in caso di emergenza. Non è consentito che il predetto marittimo sia responsabile di più unità contemporaneamente);
 - d) elenco equipaggio aggiornato;
 - e) elenco dei lavori da eseguire redatto dal cantiere Capo commessa, contenente indicazione esplicita delle ditte subappaltatrici, laddove presenti;
 - f) dichiarazione esplicita che non verranno eseguiti lavori a caldo;
 - g) dichiarazione di nomina capo commessa;
 - h) copia del documento di sicurezza;
 - i) ricevuta di ricezione del documento di sicurezza da parte della A.U.S.L.;
 - j) copia della lettera di incarico per il conferimento dei rifiuti (a ditta specializzata).
4. Nel caso di **accosto di unità in allestimento** la comunicazione di avvenuto accosto



CAPITANERIA DI PORTO VIAREGGIO



Regione Toscana

AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE

di cui al comma precedente è corredata dai documenti ivi indicati, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e d), e il certificato assicurativo di cui alla lettera b) può essere assolto con copia di documento equivalente.

Articolo 6 – Manovre in caso di emergenza

1. In relazione al precedente articolo 2 comma 8 ed al fine di assicurare, in qualsiasi momento, l'attuazione di manovre, soprattutto nei casi di emergenza, **disposte ai sensi dell'Articolo 63 del Codice della Navigazione dal Comandante del Porto**, è fatto **obbligo alle unità ormeggiate di avere a bordo un numero sufficiente di membri di equipaggio oltre al Comandante**, secondo le disposizioni vigenti applicabili.
2. Tale personale dovrà essere **in possesso di idonei titoli abilitativi**, in relazione alle caratteristiche dell'unità, nonché dovrà essere **sempre contattabile e reperibile nelle immediate vicinanze** per effettuare eventuali manovre di emergenza che si rendessero necessarie e comunicate anche verbalmente dal personale della Capitaneria preposto.

Articolo 7 – Periodo di assegnazione degli ormeggi

1. Per tutte le tipologie di accosto per lavori, ivi compresi quelli alla Banchina Lenci, il provvedimento di autorizzazione allo stazionamento può essere rilasciato per un periodo minimo di giorni 15 e fino ad un massimo di 60 giorni, con possibilità di proroga, concessa, fatte salve diverse esigenze valutate di volta in volta, con parere dell'Autorità Marittima.
2. Per unità di lunghezza fino a 24 metri potrà essere concessa una proroga per un periodo massimo di 60 giorni.
3. Nel caso di unità superiori a 24 metri potranno essere concesse due proroghe di 60 giorni.
4. La proroga è concessa quando la relativa richiesta venga effettuata nei primi 20 giorni della data di inizio stazionamento riportata nell'autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto, diversamente le richieste di prosecuzione all'ormeggio sono valutate in ordine cronologico.
5. Nel caso di cui al precedente comma 3, **l'ulteriore richiesta di proroga di stazionamento per lavori, potrà essere avanzata - esclusivamente dall'Armatore o dall'Agente Raccomandatario marittimo (ex Legge 135/77), ovvero ancora dal Cantiere, che assume la funzione di Capo Commessa dei lavori da svolgere a bordo - negli ultimi 20 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione** fermo restando l'assenza di istanze cronologicamente antecedenti.
6. Saranno altresì tenute in considerazione le valutazioni subordinate ad una più conveniente e razionale disposizione degli ormeggi nelle aree appositamente individuate, anche in relazione ad altre richieste eventualmente sopravvenute nonché alle caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza e pescaggio) delle unità interessate.
7. Per i profili di sicurezza della navigazione e portuale, ai sensi degli articoli 62 e 63 del



CAPITANERIA DI PORTO VIAREGGIO



Regione Toscana

AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE

codice della navigazione, la Capitaneria di Porto provvederà ad emanare, a cadenza periodica, un prospetto aggiornato degli ormeggi dandone adeguata pubblicità mediante affissione all'Albo dell'ufficio e pubblicazione sul sito web ufficiale alla pagina "Bacheca".

Articolo 8 – Titolarità dell'ormeggio

1. Non è consentita la **cessione del posto di ormeggio** assegnato.
2. Per il subentro all'ormeggio, qualora esso si renda libero, per rinuncia scritta tramite posta elettronica certificata, del precedente assegnatario o per altra causa, si procede, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, ad una nuova assegnazione.

Articolo 9 – Modalità di gestione dell'ormeggio

1. Nell'ambito degli specchi acquei oggetto del presente Regolamento, trovano piena applicazione le **norme generali per la prevenzione degli abbordi in mare** e quelle appositamente emanate dalla Capitaneria di Porto di Viareggio in materia di **sicurezza della navigazione e portuale**.
2. In particolare, per quanto concerne il **presidio delle unità ai lavori** valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) le unità ai lavori dovranno essere **costantemente presidiate** da personale in possesso di idonei titoli abilitativi, al fine di assicurare, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, anche verbale, dell'Autorità Marittima, l'attuazione di eventuali manovre di emergenza; i responsabili delle unità a bordo delle quali non sia possibile una sistemazione logisticamente permanente, hanno l'obbligo di comunicare nominativo e recapiti telefonici aggiornati di pronta reperibilità, come previsto dal precedente articolo 7;
 - b) **a bordo dell'unità**, in luogo ben visibile dalla banchina d'ormeggio, dovrà inoltre **essere esposta idonea cartellonistica riportante gli estremi dell'autorizzazione** ai lavori rilasciata dall'Autorità Portuale regionale e della comunicazione di avvenuto accosto ai fini della sicurezza della navigazione presentata all'Autorità Marittima, con l'indicazione del cantiere e/o ditta incaricata dei lavori.
3. Per la massima sicurezza durante la gestione dell'ormeggio **È SEVERAMENTE VIETATO**:
 - a) ormeggiare senza l'adozione di idonei parabordi;
 - b) utilizzare, per ormeggiare in banchina, cavi di acciaio e/o catene che non siano idoneamente protetti e segnalati ai sensi di legge;
 - c) eseguire prove di macchina stando ormeggiati alle banchine: le unità da diporto che abbiano necessità di eseguire prove in mare dovranno avanzare richiesta scritta all'Autorità Marittima ed ottenere esplicita autorizzazione, contenente prescrizioni e/o modalità da osservare;
 - d) accendere fuochi di qualsiasi genere sulle banchine;



CAPITANERIA DI PORTO VIAREGGIO



Regione Toscana

AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE

- e) fare uso, a bordo ed in banchina, di fonti termiche - fiamme ossidriche, miscele ossiacetileniche, saldature elettriche etc. - senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta dell'Autorità Marittima, corredato dal "certificato di non pericolosità" rilasciato dal consulente chimico di porto (ai sensi dell'Ordinanza n. 126/2002 citata in premessa);
 - f) **depositare in banchina merci**, materiali ed attrezzi da lavoro - gruppi elettrogeni, box, cisterne, cassoni etc. e **che ostruiscano in qualsiasi modo le aree operative a ciglio banchina riservate ai mezzi di soccorso/emergenza** senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Portuale Regionale, da richiedere con specifico modulo, reperibile sul sito dell'Autorità stessa, nelle modalità in esso contenute;
 - g) affondare "corpi morti" e posare gavitelli e boe senza apposita autorizzazione delle Autorità competenti;
 - h) impedire la libertà di passaggio e di accesso delle persone alle banchine;
 - i) sostare con le auto all'esterno dei posti auto individuati in appositi spazi;
4. Al fine di perseguire le migliori condizioni di eco-sostenibilità durante la gestione dell'ormeggio **È SEVERAMENTE VIETATO**:
- a) **usare detersivi** schiumosi e non biodegradabili;
 - b) **lavare arredi**, tappeti ed oggetti di bordo poggiandoli sulle banchine;
 - c) lavare veicoli in banchina;
 - d) usare sistemi per **l'asportazione della pittura** dallo scafo a meno che gli stessi non siano aspiranti;
 - e) sabbare e pitturare con sistemi "a spruzzo" senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione scritta dell'Autorità Marittima che potrà acquisire, se dal caso, il parere della USL competente e detterà prescrizioni o modalità da osservare;
 - f) depositare in banchina residui di materiali provenienti da lavorazioni, i quali devono invece essere collocati a bordo in appositi contenitori metallici stagni da svuotare, ogni qualvolta colmi, a cura di ditte specializzate iscritte nei registri tenuti ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione, a cura e spese dell'unità ai lavori;
 - g) scaricare nelle acque portuali liquami e/o altri liquidi;
 - h) **depositare in banchina** o gettare fuori bordo residui alimentari e/o rifiuti di qualsiasi origine o natura: i rifiuti prodotti dovranno essere gestiti dal cantiere di riferimento secondo le procedure previste a norma di legge o in virtù delle prescrizioni di cui all'autorizzazione all'accosto (ad esempio ritiro da bordo previo accordo con il servizio della ditta "municipalizzata" o di altro operatore autorizzato ai sensi del "Piano di Raccolta e Gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nei porti del Compartimento Marittimo di Viareggio" e ferme restando le disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/2006 e all'art. 6 del D.lgs n. 182/2003, laddove applicabili);
 - i) **imbarco olio lubrificante** a bordo delle navi senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione scritta dell'Autorità Marittima ai sensi delle vigenti disposizioni per



CAPITANERIA DI PORTO VIAREGGIO



Regione Toscana

AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE

il bunkeraggio da autobotte;

- j) **movimentare carichi** senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione scritta dell'Autorità Marittima, disciplinata con Ordinanza n. 150/19 in data 19.09.2019.

Articolo 10 – Gestione dei carburanti a bordo

1. Sulle unità all'ormeggio il carburante può essere depositato esclusivamente all'interno degli appositi serbatoi fissi a norma di legge, nessun altro recipiente con carburante al suo interno dovrà essere lasciato a bordo.
2. È fatto obbligo ai possessori di unità con motore a benzina di assicurarsi della dispersione dei vapori prima dell'avviamento.
3. Durante le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte (da gestire secondo le modalità disciplinate dalla Capitaneria di porto di Viareggio) alle navi ormeggiate presso la banchina Lenci, la ditta fornitrice del servizio dovrà garantire la prontezza operativa di idonei mezzi per fronteggiare un potenziale inquinamento, consistenti nella dotazione di un quantitativo di panne galleggianti non inferiore al doppio della somma del perimetro dell'unità (e comunque non inferiori a 200 metri), oltre a 100 metri di panne assorbenti di tipo riconosciuto impiegabile e n. 100 unità di prodotti assorbenti industriali usa e getta (c.d. "fazzoletti").

Articolo 11 – Responsabilità

1. Il proprietario dell'imbarcazione è direttamente **responsabile dei danneggiamenti** provocati ad altre imbarcazioni e/o strutture dell'approdo per causa di forza maggiore, avverse condizioni meteo – marine, precario ormeggio ed ogni altra causa.
2. Ogni utente deve essere **in regola con la copertura assicurativa** obbligatoria.
3. L'Autorità Portuale Regionale e l'Autorità Marittima possono disporre accertamenti in merito, segnalando le trasgressioni agli organi competenti.
4. Gli utenti che non ottemperino alle condizioni previste nell'apposito titolo autorizzativo, in esecuzione delle norme previste dal presente Regolamento, possono essere allontanati dall'ormeggio anche coattivamente a rischio e spese dell'interessato con la decadenza immediata dell'autorizzazione rilasciata.

Articolo 12 – Disposizioni finali

1. Per la disciplina degli specchi acquei non assentiti in concessione ed esclusi dal presente regolamento, permangono in vigore le disposizioni di cui all'art. 3 dell'Ordinanza n. 226/11 in data 03.01.2011 della Capitaneria di Porto di Viareggio.
2. Il decreto n. 42/2021 del 23/04/2021 della Capitaneria di porto di Viareggio ed il decreto n. 51/2021 in data 15.04.2021 dell'Autorità Portuale Regionale sono abrogati.
3. Le disposizioni promananti dal presente Regolamento entrano in vigore a decorrere dal 02.05.2022, mentre le istanze presentate entro quella data saranno trattate in virtù del previgente Regolamento.
4. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente Regolamento.



**CAPITANERIA DI PORTO
VIAREGGIO**



Regione Toscana

**AUTORITÀ PORTUALE
REGIONALE**

5. I contravventori saranno puniti a norma di Legge.

Viareggio, 29/03/2022

**IL COMANDANTE DEL PORTO
C.F. (CP) Alessandro RUSSO**

**IL COMMISSARIO A.P.R.
Ing. Antonio DE CRESCENZO**